



# COMUNE DI OLMEDO

Provincia di Sassari

Settore: **AREA VIGILANZA**

Servizio: **Polizia Locale**

Responsabile: **Sindaco**

Ordinanze n° **20** del **06/08/2020**

Oggetto: **“MODIFICA ALLA DISCIPLINA DEGLI ORARI DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NEGLI SPAZI ALL’APERTO E DEI PICCOLI INTRATTENIMENTI MUSICALI”.**

IL SINDACO

**PREMESSO** che con il D.L. 6/12/2011 n. 210 "misure urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici", convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011 n.214 si è introdotta la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

**VISTA** la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3644/c, emanata in data 28/10/2011, con la quale si chiarisce la possibilità per i Comuni di limitare le aperture dei pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, e quindi limitare le aperture notturne o stabilire orari di chiusura per motivi di sicurezza o per specifiche esigenze di tutela, *(in particolare connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcolici) o per evitare danno alla sicurezza (...) e .....OMISSIS per la protezione della salute umana (...), dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale*”, espressamente richiamati, come limiti all’ iniziativa economica privata ammissibili, dall’art. 3, comma 1, del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14/08/2011, n. 148;

**PRESO ATTO** delle continue segnalazioni, soprattutto dei cittadini dimoranti in prossimità dei pubblici esercizi e dei circoli privati, i quali lamentano lo scarso contegno degli avventori che, stazionando negli spazi all’aperto o uscendo dai locali non rispettano le più elementari norme

comportamentali, igieniche e di decoro urbano, con schiamazzi, urla e cori di ogni genere decisamente poco consoni all'orario ed ai luoghi;

**VISTI** altresì il D.L. 20/02/2017 n. 14, convertito in Legge 18/04/2017 n. 48 e il D.L. 4/10/2018 n. 113, convertito in Legge 01/12/2018 n. 132, dai quali si evince che i Sindaci possono, tramite l'esercizio del potere di ordinanza, limitare l'orario di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche in tutte le aree interessate da fenomeni di assembramento notturno, nonché di limitare l'orario di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici e che l'eventuale inosservanza dei provvedimenti sindacali può comportare anche la sospensione dell'attività commerciale;

**RITENUTO** legittimo ed opportuno stabilire dei vincoli agli orari di chiusura di tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande negli spazi all'aperto e all'esterno dei locali, sia su area pubblica che su area privata, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tranquillità e riposo delle persone e di sicurezza pubblica, con particolare riferimento alle problematiche connesse sia alla somministrazione di alcolici, sia all'inquinamento acustico/ambientale ed al decoro urbano;

**ATTESA** l'improcrastinabile necessità che anche i piccoli trattenimenti musicali, di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S., per le ragioni sopra esposte, osservino precise disposizioni in termini di limiti all'orario di esercizio;

**RITENUTO**, pertanto, che l'attività di piccolo intrattenimento effettuata dai pubblici esercizi e circoli privati debba essere svolta nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla normativa vigente in materia di contenimento delle emissioni sonore e di inquinamento acustico, al fine di salvaguardare il riposo e la tutela della salute delle persone;

**VALUTATO** che il contenimento dell'orario, quale misura ragionevole a tutela dell'interesse generale, possa comportare un significativo e persistente beneficio per la quiete pubblica, tale da risultare prevalente rispetto al sacrificio dell'interesse particolare richiesto al privato gestore del locale e/o agli avventori dello stesso;

**RITENUTI** non sussistenti gli obblighi di cui all'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, evidenziando come l'adozione della presente ordinanza quale atto di regolamentazione a contenuto generale, assume valenza sostanzialmente regolamentare con efficacia *erga omnes* e non di singolo provvedimento amministrativo;

**VISTO** il D.P.C.M. Marzo 1991 "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;

**VISTO** il D.P.C.M. 14 Novembre 1997 "denominazione dei valori minimi delle sorgenti sonore"

**VISTO** il D.P.C.M. n.215 del 16 Aprile 1999 "regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";

**VISTO** l'art. 9 della legge 447/95 (legge quadro sull'inquinamento acustico) e l'art.54 del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 (testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali) e s.m.i. che stabiliscono la facoltà del Sindaco di emanare provvedimenti di natura contingibile ed urgente in materia di contenimento dell'inquinamento acustico ai fini della salute pubblica e dell'ambiente;

**VISTA** la Legge Regionale n. 5 del 18/05/2006 e ss.mm.ii.;

**VISTI** ad. 50 e art. 54 del Testo Unico Enti Locali D. Lgs. 267/2000;

## **ORDINA**

Per le motivazioni in premessa citate, che l'attività di somministrazione di alimenti e bevande negli spazi all'aperto, sia su area pubblica che su area privata, nonché l'emissione sonora anche dei piccoli trattenimenti musicali, accessori all'attività principale dei pubblici esercizi e dei circoli privati autorizzati devono cessare:

- Tutto l'anno e su tutto il territorio comunale, entro le ore **24:00 dal lunedì al venerdì** e entro le ore **01:00 della domenica** (nelle serate tra sabato e domenica) e **nei prefestivi**.
- Nelle località del territorio comunale ubicate all'esterno del perimetro urbano tali limitazioni, esclusivamente nel periodo che va dal 10 Maggio al 30 Settembre, può essere elevato: **02:00 dal lunedì al venerdì** ed entro le ore **03:00 della domenica** (nelle serate tra sabato e domenica) e **nei prefestivi**;

Entro gli stessi limiti minimi di cui sopra, gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico all'interno dei locali sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti. Gli stessi devono rispettare l'orario prescelto e devono pubblicizzarlo mediante l'esposizione di appositi cartelli all'interno e all'esterno dell'esercizio.

La cessazione dell'attività di somministrazione negli spazi all'esterno dei locali autorizzati, comporta il ritiro delle sedie e dei tavolini o comunque, gli stessi non devono essere accessibili agli avventori.

I piccoli intrattenimenti musicali possono essere svolti all'esterno dei locali, **esclusivamente** da coloro i quali siano in possesso di apposita autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, qualora svolti su area pubblica, e nel rispetto dei limiti di rumorosità previsti dalla normativa vigente al fine di non compromettere il diritto al riposo ed evitare il disturbo alla quiete pubblica.

Tutte le sorgenti sonore fisse ubicate nei luoghi dove si effettua il piccolo intrattenimento, devono rispettare i parametri di emissione/immissione sonora fissati dal piano di zonizzazione ed eventuale risanamento acustico del Comune di Olmedo di cui all'art. 6 del DPCM 01/03/1991 e ss.mm. ii, adottato con delibera del Consiglio n. 13 del 14/06/2007, nonché dalla normativa nazionale in materia.

## **È VIETATO**

- dalle ore 21.00 del venerdì e del sabato e fino alle ore 6.00 del sabato e della domenica. il consumo itinerante di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro ed in lattine in tutto il territorio del Comune di Olmedo.
- dalle ore 21.00 del venerdì e del sabato e fino alle ore 6.00 del sabato e della domenica, la somministrazione e la vendita per asporto effettuata da Pubblici Esercizi, Circoli Privati autorizzati alla somministrazione, operatori su aree pubbliche nonché le attività artigianali in tutto il territorio del Comune di Olmedo, di qualunque bevanda, anche analcolica, in lattine e contenitori di vetro, consentendone la vendita e la somministrazione per asporto esclusivamente in bicchieri di carta o altro materiale biodegradabile (vietato l'utilizzo di contenitori in plastica monouso PET). Sono esclusi dal divieto la somministrazione e la conseguente consumazione all'interno dei locali e delle

aree esterne del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico;

I divieti di cui sopra si applicano anche nelle giornate prefestive nelle quali si può usufruire della proroga per i piccoli trattenimenti musicali e qualora nelle vicinanze si svolgano manifestazioni pubbliche temporanee.

I titolari di attività economiche (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: bar, gelaterie, rosticcerie, pizzerie da asporto etc.) e i presidenti dei circoli privati autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, **devono provvedere prima dell'orario di chiusura, e durante la giornata se necessario, a raccogliere e conferire correttamente le eventuali immondizie e rifiuti, presenti sul suolo pubblico e derivanti dalle rispettive attività, per un limite di 5 metri di raggio dall'ingresso del locale.**

### **AVVERTE**

– che la violazione delle prescrizioni della presente ordinanza comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore, anche il deferimento all'A.G., per la violazione dell'articolo 650 del Codice Penale;

– che in caso di reiterazione delle violazioni, si segnalerà la condotta al Questore di Sassari, ai fini della adozione del provvedimento di cui all'art. 100 del T.U.L.P.S, ex art. 12, D.L. 14/2017 convertito nella L. 48/2017 (*Nei casi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate, nella stessa materia, ai sensi dell'articolo 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente decreto, può essere disposta dal Questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, IL 773*). Agli effetti del presente atto, per reiterazione si intende la mera ripetizione delle condotte ritenute vietate dal presente provvedimento, con salvezza dell'autonomia dell'azione penale.

#### **Sanzioni in tema di diffusione sonora:**

Salvo che il fatto non costituisca reato, nei confronti dei trasgressori di cui alla presente Ordinanza si applicheranno le sanzioni specificatamente previste dalla normativa in materia.

#### **Sanzioni per consumo itinerante di bevande in contenitori di vetro o lattine:**

Delibera di Giunta Comunale N. 36 del 12/04/2018 ed art. 6 bis L. n. 125/2008 — Sanzione amministrativa pecuniaria in misura di Euro 100,00.

#### **Sanzioni per somministrazione e vendita per asporto di bevande in contenitore di vetro o lattine:**

Delibera di Giunta Comunale N. 36 del 12/04/2018 ed art. 6 bis L. n. 125/2008 — Sanzione amministrativa pecuniaria in misura di Euro 100,00.

#### **Sanzioni per mancata pulizia e raccolta con corretto conferimento delle immondizie derivanti dalle rispettive attività:**

Delibera di Giunta Comunale N. 36 del 12/04/2018 ed art. 6 bis L. n. 125/2008 — Sanzione amministrativa pecuniaria in misura di Euro 100,00.

## **Sanzioni per il mancato rispetto degli orari dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande:**

A norma dell'art. 35 del L.R. N. 5 del 18/05/2006, chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 32 (orari di apertura) è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 1.000. In caso di recidiva gli importi sono raddoppiati.

La Polizia Locale e gli altri Soggetti istituzionali titolari di compiti di vigilanza e controllo sono chiamati a fare rispettare il contenuto del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento chiunque vi abbia interesse può presentare ricorso:

- entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dal D.Lgs. 2.07.2010 n. 104;
- entro 120 giorni dal ricevimento del provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Il presente provvedimento, annulla e sostituisce integralmente l'ordinanza n. 18 del 26/06/2020 di pari oggetto.

La presente Ordinanza per il tempo di validità, è reso noto alla cittadinanza mediante avvisi pubblici, affissione all'Albo Pretorio on-line e pubblicazione sul sito web dell'Ente e notificata tramite posta elettronica certificata, a: Comando Stazione Carabinieri di Olmedo [tss20178@pec.carabinieri.it](mailto:tss20178@pec.carabinieri.it); Polizia di Stato, [gab.quest.ss@pecps.poliziadistato.it](mailto:gab.quest.ss@pecps.poliziadistato.it) Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo, [protocollo.prefss@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefss@pec.interno.it) Settore Polizia Municipale — Sede